



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 837

Istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza di genere nelle
scuole

18/03/2018 - 23:17

Indice

1. DDL S. 837 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 837	5

1. DDL S. 837 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 837
XVII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza di genere nelle scuole

Iter

10 ottobre 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.837 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Venera Padua (PD)

Cofirmatari

[Donatella Albano](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Silvana Amati](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Bruno Astorre](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Amedeo Bianco](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Laura Cantini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Monica Cirinna'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Vincenzo Cuomo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Isabella De Monte](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Rosa Maria Di Giorgi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Nicoletta Favero](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Manuela Granaiola](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Paolo Guerrieri Paleotti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Donella Mattesini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Giuseppina Maturani](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Pamela Giacomina Giovanna Orru'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Giorgio Pagliari](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Carlo Pegorer](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Stefania Pezzopane](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Pasquale Sollo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)
[Magda Angela Zanoni](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2013)

Natura
ordinaria
Presentazione

Presentato in data **19 giugno 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 44 del 19 giugno 2013.

Classificazione TESEO

DONNE , VIOLENZA E MINACCE , COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI ,
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Articoli

SCUOLA (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'
UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 10 ottobre
2013. Annuncio nella seduta pom. n. 123 del 10 ottobre 2013.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 837

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 837

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PADUA , ORRÙ , BIANCO , ALBANO , AMATI , ASTORRE , CANTINI , CIRINNÀ , CUOMO , DE MONTE , DI GIORGI , FAVERO , FEDELI , GRANAIOLO , GUERRIERI PALEOTTI , MATTESINI , MATURANI , PAGLIARI , PEGORER , PEZZOPANE , SOLLO e ZANONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione
contro la violenza di genere nelle scuole

Onorevoli Senatori. -- Il tema della violenza di genere è purtroppo di drammatica attualità.

Ogni giorno i *media* riportano notizie di donne uccise barbaramente, brutalmente aggredite e ferite. Per parlare solo dell'Italia, nel 2012 le donne uccise sono state 124, nel 2011 129, nel 2010, e 119 nel 2009. Nel 2005 se ne contavano 84. Secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica (Istat) in Italia nel biennio 2006-2007 ben 6.743.000 donne (soprattutto di età fra i 16 e i 70 anni) sono state oggetto di una delle tre forme di violenza (fisica, sessuale o psicologica).

Ogni iniziativa di formazione e aiuto psicologico e legale alle donne vittime di violenza è lasciato alle forze e alle poche risorse delle associazioni di volontariato.

Proprio in questo periodo il Parlamento italiano ha approvato la ratifica della Convenzione di Istanbul. La Convenzione, negoziata nel Consiglio d'Europa, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante ed ha una vocazione tendenzialmente universalistica poichè è aperta alla firma sia degli Stati membri sia degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione (Canada, Santa Sede, Giappone, Messico e Stati Uniti) e dell'Unione europea. Per entrare in vigore, la Convenzione necessita della ratifica di almeno 10 Stati, tra i quali 8 membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione definisce il quadro normativo più avanzato dello standard internazionale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, di protezione delle vittime e di criminalizzazione dei responsabili. Nel preambolo è contenuta una condanna esplicita della violenza contro le donne, definita come *species* di una più ampia fattispecie, quella della «violenza di genere» (*gender-based violence*) suscettibile di colpire anche gli uomini ed espressione di condotte di carattere strutturale, condizionate da rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, da meccanismi sociali o culturali di dominazione. In tal senso, la Convenzione si propone di contrastare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi. Essa si propone, inoltre, di garantire una tutela specifica a tutti coloro, donne o uomini, che siano vittime della violenza domestica.

La Convenzione afferma che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne. Per questo, fa obbligo agli Ordinamenti interni di criminalizzare alcune condotte (*gender-based crimes*): la violenza fisica e sessuale, il matrimonio forzato, la violenza psicologica, lo *stalking*, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali. Contro detti reati non sono adducibili a causa di giustificazione la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni e il cosiddetto «onore».

La categoria normativa della «violenza domestica» include ogni genere di condotte di violenza fisica,

sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o di un'unità domestica ovvero tra coniugi o ex coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore della violenza condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

L'ulteriore riferimento testuale alla «violenza contro le donne basata sul genere» intende enfatizzare, nel riferimento a ruoli, atteggiamenti, attributi del «genere» (culturalmente e socialmente costruiti e orientati), il carattere discriminatorio di ogni violenza che sia «diretta contro una donna in quanto tale» o che colpisca le donne in misura sproporzionata.

Decisamente, dunque, la Convenzione sancisce un importantissimo paradigma e tuttavia costituisce un punto da cui partire non certo di arrivo in tema di rispetto e di contrasto alla violenza sulle donne.

Infatti, la violenza contro le donne, ovvero la violenza di genere, ha assunto delle proporzioni assolutamente drammatiche che impongono alla società, alle famiglie e alla scuola soprattutto riflessioni approfondite. In famiglia, in particolare, diventa indispensabile ripensare l'educazione dei propri figli, maschi e femmine.

Si tratta, quindi, di una vera e propria emergenza che bisogna fronteggiare a cominciare dall'educazione: insegnando ai ragazzi a rispettare le donne e insegnando alle ragazze a rispettare la propria dignità. Occorrono nuovi metodi di relazione educativa tra ragazze e ragazzi, partendo dalla famiglia, passando poi alla scuola e infine al mondo del lavoro.

Tra le tante proposte e disegni di legge in materia di contrasto alla violenza sulle donne, di questo periodo è quella depositata al Senato dalla collega Francesca Puglisi (S. 724), dal titolo «Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio». La proposta, fortemente basata sulla necessità di una legge organica per la promozione della soggettività femminile e il contrasto al femminicidio, all'articolo 4 -- prevede la promozione all'educazione alla relazione contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e promuovere la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo ed inoltre, la promozione -- da parte del Ministro dell'istruzione -- dell'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra generi e della promozione della soggettività femminile.

È ben chiaro, dunque, che a nulla valgono le convenzioni e le prescrizioni così come la previsione di sanzioni se non si realizza un cambiamento di mentalità che implica il rispetto della persona in quanto essere umano, indipendentemente dal genere e dal sesso. E questo cambiamento è possibile solo partendo da un'educazione e da una formazione che deve iniziare nella famiglia prima e nella scuola poi. Non esistono né leggi né convenzioni che possano contrastare la violenza di qualunque forma e nei confronti di chiunque se alla base di ogni rapporto di convivenza civile non esiste il rispetto ed il riconoscimento dell'altro da noi. Tuttavia, questo non significa che la violenza sia un fenomeno nuovo. Le nostre nonne, in genere casalinghe, erano molto frequentemente oggetto di violenza psicologica e di sottomissione, quella che un marito esercitava/esercita su una donna che non ha l'indipendenza economica. E purtroppo anche la violenza fisica le donne l'hanno spesso conosciuta, come l'hanno conosciuta anche i bambini.

Tuttavia, quello che oggi ci sdegna era considerato normale anche nel nostro Paese fino a pochi decenni fa (pensiamo al matrimonio riparatore) e lo è tuttora in tanti altri Paesi del mondo. Tale barbara usanza, in Italia è stata legalmente abolita nel 1981 attraverso l'abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (articolo 1, legge n. 442, del 5 agosto 1981). La prima donna italiana a ribellarsi al matrimonio riparatore fu la siciliana Franca Viola nel 1966, rifiutandosi di sposare il suo rapitore e stupratore. Anche il Marocco è in procinto di abrogare un paragrafo dell'articolo 475 del codice penale che permette ai condannati di abusi sessuali o di rapimento di un minore, la non imputabilità qualora sposino la propria vittima, e ciò a seguito del suicidio lo scorso marzo della sedicenne Amina al-Filali,

avvelenatasi per sfuggire al suo matrimonio avvenuto sette mesi prima con un ventitreenne che l'aveva violentata e che la famiglia l'aveva costretta a sposare. L'incidente ha promosso la necessità di modificare la legge.

E tuttavia, nonostante siano -- fortunatamente -- aumentate le percentuali di denunce da parte di donne oggetto di violenze -- il fenomeno della violenza è in aumento, soprattutto perchè l'emancipazione, le maggiori libertà che le donne hanno conquistato non sono stati accettati dagli uomini. Anche il modificarsi dei modelli di coppia ha contribuito: il fatto che un matrimonio non debba essere per sempre, che una relazione possa essere considerata occasionale anche da una donna, genera talvolta sentimenti di possesso e di aggressività che si esprimono nel delitto o nel ferimento del partner o dell'ex partner, indipendentemente dal sesso.

Purtroppo è una caratteristica di tante battaglie per la civiltà... l'andare avanti comporta spesso anche un ritorno indietro, una regressione.

Per invertire, dunque, questa terribile tendenza, un ruolo determinante, fondamentale lo gioca la famiglia, la capacità genitoriale. *Conditio sine qua non* diventa dunque il dialogo con i figli adolescenti, il parlare dei problemi fa sì che li si riconosca, che se ne prenda atto.

Ai ragazzi va insegnato il rispetto per le donne e per le loro scelte, vanno aiutati a capire che c'è una scelta fra l'adeguarsi al gruppo e l'essere presi in giro, che non si cresce esercitando la sopraffazione, bisogna insegnare loro che per amare bisogna essere in due, e va decisamente confutato il modello culturale in cui ci si ritrova immersi che induce a essere violenti e a pensare che il corpo della donna sia un oggetto a disposizione. In questo percorso, fondamentale è il coinvolgimento degli uomini nella loro educazione: oggi i maschi hanno modelli tutti femminili nell'educazione (a casa come a scuola). E se è vero che i padri cominciano a essere più presenti, spesso la loro presenza non si riverbera nell'ambito educativo.

E alle ragazze è importante insegnare il dare valore a se stesse, alle proprie scelte, ai propri desideri, a non svalorizzarsi o a considerarsi «visibili» semplicemente per il proprio aspetto.

L'educazione ricevuta finora non è più sufficiente per imparare a gestire questi problemi, le competenze che vengono acquisite con l'educazione devono cambiare, se ne devono acquisire di nuove e deve avvenire assolutamente un passaggio culturale per transitare dal generico sdegno e dalla necessità di sostenere le vittime di violenza facendo un passo indietro, al livello dell'educazione e della prevenzione.

Non sarà facile capovolgere anni di storia, di tabù: una costruzione dell'identità femminile che nei più diversi ambiti (religioso, letterario, filosofico, filologico, mitologico, antropologico) è stata basata sulla negazione, sul controllo, sull'espropriazione, ma con un accompagnamento formativo adeguato è possibile ridurre anche della metà il numero di ragazzi e ragazze che concepiscono la violenza come un modo naturale di esprimere i propri sentimenti. Tra i mezzi per contrastare la violenza contro le donne, uno dei più efficaci è proprio quello educativo e lo dimostrano numerosi studi e ricerche condotte sul campo in questi anni nelle scuole. Nella stessa Convenzione di Istanbul la prevenzione è la prima misura da attivare per promuovere il cambiamento nei comportamenti socioculturali che possono portare alla violenza sulle donne, le ragazze e le bambine.

Tra i percorsi educativi grande rilevanza va data a tutti quelli, ormai molti, attivi nelle scuole italiane che prevedono l'educazione al genere come strumento per combattere la violenza sulle donne ed impedire nuove disuguaglianze nel mondo del lavoro e in termini di genitorialità. Fin dalla prima adolescenza, nel momento in cui più evidentemente si formano le identità del maschile e del femminile è il momento di parlare, confrontarsi, riflettere sul «genere» e il suo significato. In questo senso è importantissimo fornire agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado una sorta di «cassetta degli attrezzi» con cui restituire centralità ai docenti, cui è affidata la formazione globale dell'individuo. Non solo saperi da impartire e competenze da verificare, ma il difficile compito di formare gli uomini e le donne di domani, interpretando la relazione con studenti e studentesse anche sotto il profilo del genere. «Genere» inteso come desiderio e non come destino, per diventare quello che desiderano e non quello che la società si aspetta da loro. È questo il senso del percorso rivolto agli insegnanti dell'Istituto

Aldrovandi-Rubbiani di Bologna con il progetto «Educare ad educare al genere», portato avanti da «Progetto Alice» e «Maschile Plurale». Ma un'indagine sul genere entro l'istituzione scolastica arriva anche a scardinare gerarchie vecchie di secoli. Nell'attivare questo processo si è infatti costretti a rivedere i *curricula*, integrandoli con quei saperi tradizionalmente considerati come marginali, la storia delle donne o le minoranze etniche, per trarre dalla memoria gli elementi decisivi per comprendere la contemporaneità. Come afferma Giulia Selmi, dell'associazione «Progetto Alice» si è tentato di educare gli insegnanti ad educare, affinché possano offrire a ragazzi e ragazze gli strumenti per scrivere liberamente il proprio sé, in termini di identità, genere e sessualità. Nel momento in cui i ragazzi sono portati a confrontarsi con la relazione, la sessualità, la violenza e l'intercultura, in quella micro società che è la scuola, gli insegnanti non possono chiudersi nel sapere asettico della loro disciplina, abbandonando ragazzi e ragazze alle asprezze della vita.

Bisogna, dunque, pensare ad un intervento cautelativo di formazione partendo dai più giovani.

In questa direzione va anche tutta l'attività che la regista Lorella Zanardo fa in merito al corpo delle donne: aiuta a capire e così previene, cerca di educare le giovani generazioni a formare anticorpi.

È determinante attivare, in questo senso, corsi rivolti ai genitori con figli adolescenti in cui venga raccomandato di parlare ai propri ragazzi di sentimenti: l'educazione sentimentale non si pratica più.

Insegnanti e genitori sono ansiosamente preoccupati di dare informazioni di carattere pratico sulla contraccezione, che è sì importante, ma ancor più importante, forse, è insegnare cosa siano i sentimenti e cosa farne. È, dunque, basilare prima parlare loro di relazione.

In questo senso, serve la creazione di una sorta di «*road map*» educativa e formativa che preveda -- nell'ambito di una ripristinata sinergia virtuosa tra famiglia, scuola, attività aggregative e ricreative -- le seguenti priorità:

- Considerare e intervenire non solo sulle violenze fisiche, più eclatanti, ma anche su quelle psicologiche.

- Lavorare nel quotidiano: in famiglia bisogna educare i figli all'amore per il prossimo e al rispetto della persona che ci sta accanto, stando attenti a porsi allo stesso modo con i maschi e le femmine, trasmettere l'uguaglianza di diritti e doveri.

- Partire dalla scuola, dove insegnare educazione civica, il rispetto dei sessi, l'accettazione della diversità. La prevenzione delle violenze sulle donne sarà possibile solo cambiando l'educazione dei bambini spiegando l'assurdità di qualsiasi violenza compiuta su un altro essere umano.

- Agire sull'immaginario rivolgendosi in primo luogo ai giovani maschi, lavorando sulla loro cultura a partire dall'infanzia nei luoghi dove si ritrovano e crescono.

- Non sottovalutare le «battute di spirito» o «sfottò», per arrestare il tarlo della violenza fin dal suo insorgere.

- Istituire corsi per ragazze e ragazzi di educazione alle pari opportunità, *workshop* per l'educazione alla sessualità responsabile allargati alle famiglie, alle associazioni, alle parrocchie.

- Diffondere il rispetto, la cultura e la conoscenza di chi è diverso per sesso, religione, preferenze sessuali, nazionalità. Educare al fatto che sia ricorrere alla violenza per imporre il proprio pensiero, sia ricorrere allo *stalking* per risolvere un conflitto o un abbandono è sbagliato.

- Combattere la violenza linguistica che genera stereotipi, fantasmi, paure e odio.

- Fare denuncia e informazione tramite l'arte e la creatività, così che il messaggio arrivi anche a chi non vuole sentire.

E di quanto sia fondamentale il ruolo organico e sinergico della scuola nella formazione e nell'educazione alla persona nella sua integralità e complessità, è evidenziato anche dalla Direttiva del Ministero dell'Istruzione del 5 febbraio 2007 in materia di bullismo, laddove, nella premessa riconosce come fondamentale nel contrasto a tale fenomeno che i fatti di bullismo e di violenza che hanno interessato anche le nostre scuole configurano un quadro preoccupante, che pone la necessità di fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse e strumenti che consentano l'incremento di azioni volte a

favorire la piena e concreta realizzazione delle finalità poste a fondamento dell'autonomia scolastica, quali la valorizzazione della persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati e interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e adolescenti. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente garantita, è orientata infatti a favorire, come è noto, la realizzazione di interventi educativi e formativi adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo. La scuola, essendo il terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo, rappresenta una risorsa fondamentale, l'istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed eticamente strutturato con i giovani. Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni «di sistema» da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali, nel cui ambito assume un ruolo fondamentale la proposta educativa della scuola verso i giovani.

La presente legge, dunque, costituita da un unico articolo, intende istituire la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza di genere nelle scuole di ogni ordine e grado, da celebrarsi nel mese di ottobre in una data fissata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto.

I commi 2 e 3 prevedono che ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuova manifestazioni, incontri e momenti formativi, educativi e didattici, per sensibilizzare e sviluppare una maggiore consapevolezza del rispetto della persona indipendentemente dal genere, dal sesso, dalla razza e dalla religione nei ragazzi, nelle famiglie e nelle istituzioni scolastiche stesse.

Il comma 4 prevede che la giornata sia comunque celebrata, indipendentemente dal fatto che possa cadere di giorno festivo, rinviandola, nel caso, al primo giorno feriale utile successivo.

Il comma 5, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, prevede che la Giornata non sia considerata solennità civile, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. La celebrazione della giornata non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce ed istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza di genere», da celebrare annualmente nelle istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado nel mese di ottobre in apposita data che deve essere fissata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio motivato decreto applicativo della presente norma di legge.

2. In occasione della giornata nazionale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado organizzano, attraverso attività educative, didattiche e formative, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, incontri e momenti formativi, educativi e didattici, al fine di promuovere momenti di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza del rispetto della persona indipendentemente dal genere, dal sesso, dalla razza e dalla religione

3. La Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza di genere costituisce momento di riflessione per i bambini, i ragazzi, le famiglie e di sensibilizzazione della collettività sull'importanza della necessaria interazione tra genitori e docenti, orientata verso il comune fine dell'educazione e della formazione di ciascuno e della collettività al rispetto della identità, della soggettività e del bene fisico e psico-relazionale di ciascuna persona, quali valori fondamentali da riconoscere, accettare, tutelare e, quindi, da preservare a fronte di atteggiamenti e comportamenti

contrari posti in essere o minacciati da singoli o da gruppi.

4. Qualora cada in giorno festivo, le attività educative e formative di cui al comma 3 verranno svolte il primo giorno feriale utile successivo alla data individuata.

5. La Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza di genere non determina gli effetti previsti dall'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

